Deliberazione n. 1528Adottata dal Commissario Straordinario in data 09 AGO. 2016


OGGETTO: Risoluzione rapporto di lavoro per inidoneità dipendente A.M.U., matricola n. 749091.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 09 AGO. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

## IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il Commissario Straordinario	Dott.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott.ssa Maria Gabriella Nardi

- SU** proposta del Servizio Personale;
- VISTA** la L.R. 10/2006;
- VISTI** la Legge 335/1995 e il D. Lgs. 165/2001;
- PREMESSO** che la dipendente A.M.U., matricola n. 749091, nata il 20.08.1952, aveva inoltrato istanza, registrata al repertorio del Protocollo aziendale n. 24474 del 23.12.2015, per essere sottoposta ad accertamenti sanitari al fine di valutare la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inabilità ai sensi della legge n. 335/1995, Art. 2, comma 12;
- ATTESO** che la dipendente di cui trattasi è stata sottoposta, in data 27.07.2016, ad accertamenti sanitari dalla "Commissione Medica di Verifica di Cagliari - Ministero dell'Economia e delle Finanze", territorialmente competente;
- ATTESO** altresì che il Giudizio Medico - Legale è "Non idoneo. Permanentemente non idoneo a qualsiasi proficuo lavoro per patologie allo stato degli atti mai valutate ai fini della dipendenza da causa di servizio" di cui al verbale n. 6331 del 27.07.2016 trasmesso a questa Amministrazione dalla Direzione Territoriale dell'Economia e delle Finanze di Cagliari;
- VISTI** il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 12.02.2004 e la circolare Inpdap n. 37/2004 che in via del tutto eccezionale ritiene valido il verbale di visita medico-collegiale con il giudizio di "inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro" rilasciato anche da altre Commissioni previste dal decreto richiamato, oltre che dalle Commissioni preposte dalle Aziende Sanitarie Locali;
- VISTO** l'Art. 23, comma 3, del CCNL Comparto S.S.N. del 01.09.1995 che prevede la possibilità di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro in caso un dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro;
- RITENUTO** di dover procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dal 16.08.2016 della dipendente A.M.U., nata il 20.08.1952, matricola identificativa n. 749091;



Segue deliberazione n. 1528 del 09 AGO. 2016

- VERIFICATO** che la dipendente in oggetto è in possesso di un'anzianità contributiva maturata pari a 25 anni e 9 mesi alla data del 15.08.2016;
- RAVVISATO** che l'Azienda provvederà a corrispondere alla dipendente, con separato atto, l'indennità sostitutiva del preavviso ai sensi dell'Art. 23, comma 3, del CCNL Comparto S.S.N. del 01.09.1995;
- CON PARERE** favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

### DELIBERA

- di disporre la risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità permanente a svolgere qualsiasi proficuo lavoro della dipendente A.M.U., nata il 20.08.1952, matricola identificativa n. 749091, con decorrenza dal 16.08.2016, giudicata dalla Commissione Medica di Verifica di Cagliari - Ministero dell'Economia e Finanze, non idonea permanentemente a svolgere qualsiasi proficuo lavoro come da verbale n. 6331 del 27.07.2016;
- di prendere atto che la suddetta dipendente ha maturato un'anzianità contributiva di 25 anni e 9 mesi alla data del 15.08.2016;
- di trasmettere all'Inps Gest. ex Inpdap la documentazione utile ai fini del conseguimento da parte dell'interessata del trattamento di quiescenza nonché per la corresponsione del Trattamento di Fine Servizio;
- di provvedere con separato atto alla corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso così come previsto dall'Art. 23, comma 3, del CCNL Comparto S.S.N. del 01.09.1995.

#### IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Balata

#### IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Gabriella Nardi

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Graziella Pintus